

REGOLAMENTO (CE) N. 551/2001 DELLA COMMISSIONE
del 21 marzo 2001
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del
21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime
di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,
paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione
dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel
quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la
Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai
paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'al-
legato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'impor-
tazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato
del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del rego-
lamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata
nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.